

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 126/2005

OGGETTO: Permanenza in servizio dei segretari oltre il 67° anno di età: esame problematica. Provvedimenti.

L'anno **duemilacinque** addì **21** del mese di **settembre** alle ore **16.30** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **MELILLI Dott. Fabio** *Presidente*
- **ALBERTI Prof. Piergiorgio** *Vicepresidente*
- **CARLINO Dott. Carmelo** *Consigliere*
- **DEL VILLANO Dott. Giuseppe** *Consigliere*
- **DI BELLO Dott.ssa Rossana** *Consigliere*
- **GUERRA Dott. Mauro** *Consigliere*
- **MAGGIORE Dott. Giuseppe** *Consigliere*
- **PAOLINI Dott. Carlo** *Consigliere*
- **SAFFIOTI Dott. Carlo** *Consigliere*

Presente
SI
NO
SI
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 126 DEL 21 SETTEMBRE 2005

Oggetto: Permanenza in servizio dei segretari oltre il 67° anno di età: esame problematica. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come modificato dall'art. 1-*quater* della legge n. 186/2004 di conversione del D.L. n. 136/2004, dispone che *“È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio [...] per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, [...] di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi [...]”*;

CONSIDERATO che la norma in questione, nel caso in cui il dipendente pubblico richieda la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, concede all'amministrazione di appartenenza la facoltà di operare una valutazione discrezionale, legata alle proprie esigenze e all'esperienza del lavoratore, così come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 5/2004;

ATTESO che l'art. 1, comma 99, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha configurato il trattenimento in servizio introdotto dal D.L. n. 136/2004, convertito in legge n. 186/2004, quale vera e propria nuova assunzione, estendendo quindi, a tale istituto, le disposizioni in materia di vincoli alle assunzioni per il 2005 di cui ai commi da 93 a 107 della medesima legge finanziaria 2005;

PRESO ATTO della circolare in data 11 aprile 2005, esplicativa della legge n. 311/2004, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha impartito le direttive in merito alle procedure per ottenere l'autorizzazione alle assunzioni in deroga al blocco, le quali dovranno comprendere, tra l'altro, anche una *“[...] relazione concernente*

l'esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio [...]”;

CONSIDERATO, pertanto, che le amministrazioni pubbliche che intendano valutare positivamente le istanze volte a ottenere il beneficio di cui trattasi, devono conformarsi alle direttive di cui alla suddetta circolare;

VISTA la nota in data 17 maggio 2005, acquisita al protocollo n. 17153 del 23 maggio 2005, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispondere ad un quesito in merito alla questione *de qua* formulato dall’Agenzia, ha confermato l’obbligo di richiesta dell’autorizzazione, secondo le modalità specificate dalla circolare dell’11 aprile 2005, anche per la categoria dei segretari comunali e provinciali, dispensando peraltro questa amministrazione dal compilare il modello ivi allegato;

VISTE le istanze volte a ottenere il beneficio della permanenza in servizio fino al settantesimo anno d’età pervenute, nei termini di cui alla circolare predetta (30 maggio 2005), da parte dei dottori Emanuele ACQUAFREDDA, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO, Amedeo PENSERINO, Antonio PESCATORE, Mario MOLINO, Beniamino UDESCHINI, Francesco MEI, Giovanni ROSANELLA e Giovanni CAPURSI;

VISTA la nota prot. n. 21177 del 16 giugno 2005, con cui l’Agenzia ha chiesto, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la concessione di *“apposita deroga al blocco delle assunzioni per l’anno 2005, ai sensi della Legge nn. 311/2004, per il trattenimento in servizio”* dei dottori Emanuele ACQUAFREDDA, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO, Amedeo PENSERINO, Antonio PESCATORE, Mario MOLINO, Beniamino UDESCHINI, Francesco MEI e Giovanni ROSANELLA, subordinando esplicitamente la permanenza al mantenimento della titolarità della sede di servizio;

ATTESO che, ad integrazione della suddetta richiesta, con successiva nota prot. n. 21650 del 23 giugno 2005, è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze anche la domanda tesa ad ottenere il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno d’età del dott. Giovanni CAPURSI;

CONSIDERATO che l’Agenzia, nel mese di agosto, aveva ricevuto assicurazione, per le vie brevi, dell’imminente adozione del provvedimento autorizzatorio, in attesa esclusivamente della firma del Capo dello Stato, e che, in

vista dell'approssimarsi del compimento del 67° anno di età da parte di alcuni dei nove segretari comunali in argomento, in data 8 agosto 2005, i dott.ri Mario MOLINO, Giovanni ROSANELLA, Emanuele ACQUAFREDDA, e Antonio PESCATORE, rispettivamente con determinazioni dirigenziali nn. 794, 795, 796, e 797, sono stati autorizzati *“alla prosecuzione in servizio per l'anno 2005, oltre il limite dei 67 anni di età”*;

VISTA la nota prot. n. DFP/33071/05/1.2.3.4 in data 20 settembre 2005, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato la concessa autorizzazione, con d.P.R. del 6 settembre 2005, per il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età di n. otto segretari comunali;

VISTO il d.P.R. del 6 settembre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre 2005, con cui l'Agenzia è stata autorizzata, *“[...] a trattenere in servizio, fino al compimento del 70° anno di età, otto segretari comunali e provinciali a seguito di richieste effettuate da determinate amministrazioni locali, per la sola durata del rapporto con le medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.”*;

PRESO ATTO che la suddetta autorizzazione al trattenimento in servizio si riferisce alle otto unità di cui alla nota prot. n. 21177 del 16 giugno 2005;

CONSIDERATO che l'Agenzia, con nota prot. n. 32907 in data 21 settembre 2005, preso atto del sopra citato d.P.R. autorizzatorio, ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un urgente chiarimento - che, stante i ristretti tempi a disposizione, alla data del presente provvedimento non ha ottenuto riscontro - sulla possibilità, anche per il dott. Giovanni CAPURSI, di proseguire il servizio oltre il 67° anno d'età;

VALUTATI i flussi dell'albo in rapporto sia alla quantità e alla tipologia delle sedi di segreteria vacanti e coperte, sia al numero dei segretari iscritti per ciascuna fascia professionale di iscrizione;

ESAMINATE le richieste pervenute dai singoli enti presso i quali i segretari istanti prestano servizio, in relazione alle rappresentate necessità poste a giustificazione della permanenza in servizio, legate alla loro esperienza e capacità professionale, il cui eventuale venir meno potrebbe arrecare, sia nelle amministrazioni interessate dalle prossime elezioni della primavera 2006 (che non intendendo privarsi di un dirigente in grado di sostenere efficacemente l'azione degli organi di governo negli ultimi mesi di attività, importanti per il

completamento della realizzazione degli obiettivi del programma politico, desiderano garantire un adeguato passaggio di consegne al nuovo segretario), sia in quelle insediatesi a seguito delle pregresse tornate elettorali (nelle quali i servizi, per raggiungere un efficiente andamento a regime, necessitano di continuità), grave nocumento all'attività delle stesse;

RITENUTO di poter adeguatamente assecondare le suddette esigenze limitando tuttavia la concessione della permanenza in servizio oltre il 67° anno d'età non oltre il termine del 31 dicembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

VISTO il d.P.R. 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di prendere atto del d.P.R. del 6 settembre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre 2005, e, per l'effetto, autorizzare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2006 dei dott.ri Emanuele ACQUAFREDDA, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO, Amedeo PENSERINO, Antonio PESCATORE, Mario MOLINO, Beniamino UDESCHINI, Francesco MEI e Giovanni ROSANELLA.
2. Di dare atto che, in ogni caso, il trattenimento in servizio dei sopra elencati segretari comunali, è subordinato al mantenimento della titolarità della sede di segreteria.
3. Di non autorizzare la permanenza in servizio del dott. Giovanni CAPURSI e, conseguentemente, provvedere al suo collocamento a riposo in quanto non compreso nell'autorizzazione concessa con d.P.R. del 6 settembre 2005 di cui alle premesse.
4. Di incaricare la Direzione Generale dell'esecuzione della presente determinazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE